Cultura giuridica e diritto vivente
Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo
Materiali

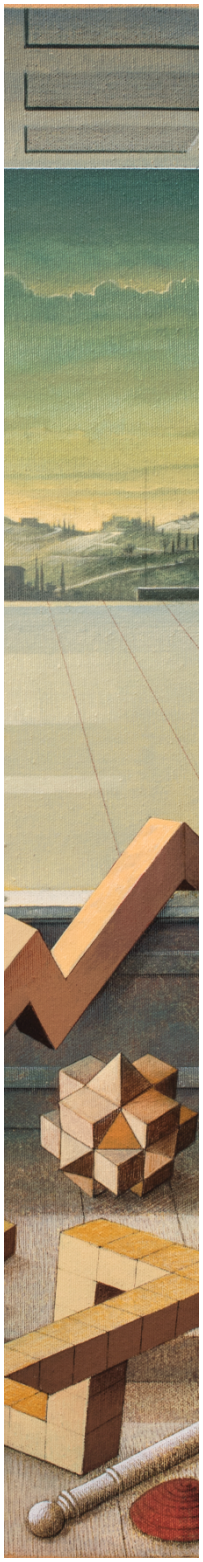

(IN)IUSTISSIMA COGNITIO CENTURIONUM. I PRIVILEGI GIURIDICI DEI SOLDATI SECONDO IL POETA SATIRICO

Stefano Costa

Abstract
[*(In)iustissima cognitio centurionum*. The satyrical poet about soldiers' juridcal benefits] Juvenal's 16th satire, dated for a long time to Severian age, is a lively polemic against military juridical privileges and abuses but records as well some otherwise unknown evidence in terms of lawsuit and organization of military trials.

Key words:
Juvenal, privileges, military Law, Severian Age

Vol. 7 (2020)

CC BY

(In)iustissima cognitio centurionum. I privilegi giuridici dei soldati secondo il poeta satirico

Stefano Costa *

Il presente contributo presenta senza dubbio qualche eccentricità al tema del convegno *Diritto ed esercito. Profili dell'epoca tardoantica* dal momento che, in primo luogo, chi scrive non è un esperto di diritto (come dimostreranno, se ce ne fosse bisogno, alcune approssimazioni), in secondo luogo il testo di riferimento (la sedicesima satira di Giovenale) è assai più letterario che giuridico e, in terzo luogo, non è neppure tardoantico (seppure per non poco tempo lo si sia considerato).

Non sarà dunque inopportuno rifarsi alle parole del giurista parmense (poi docente di diritto romano a Bologna) Emilio Costa il quale diceva che i poeti satirici sono «indotti più degli altri a trattare di cose pertinenti al diritto nella società in cui vivono perché tendono a sferzarla»[1]. Queste parole più che centenarie (correva il 1898) conferiscono forse un po' più di titolo alla presenza di Giovenale in questa sede e gettano un ponte tra letteratura e diritto. Giovenale, nelle sue sedici satire, si è occupato di vita urbana, di vita di corte, di matrimonio, di clientela, di stranieri, di intellettuali e insomma di tutti gli aspetti della vita romana visibili *medio ... quadrivio* (Iuv. 1,63-64; e anche oltre Roma, se si pensa alla quindicesima satira 'egizia') e, di conseguenza, anche di militari, nella sua ultima satira – rimastaci: la più breve e la più discussa, per molto tempo considerata spuria (come vedremo) e mutilata dalla tradizione. In questa sede ci riserviamo tuttavia di far riferimento alle questioni filologico-letterarie solo ove strettamente necessario e concentrarci sui contenuti giuridici.

* Stefano Costa è Dottore di ricerca in Letteratura latina presso l'Università degli Studi di Milano; è altresì docente di Lettere presso l'ISS 'Leonardo da Vinci' di Milano.
Indirizzo mail: stefano.costa@guest.unimi.it

[1] E. Costa, *Il diritto nei poeti di Roma*, Bologna 1898 cit. in C.S. Razzini, *Il diritto romano nelle satire di Giovenale*, Univ. degli Studi di Torino, Torino 1913, pp. 8-9.

È Giovenale stesso a mettere in luce – entusiasticamente – fin dall'inizio l'argomento della sua satira: i benefici di cui godono i soldati[2] (*praemia militiae*) e la sua decisione di arruolarsi nell'esercito per beneficiarne (Iuv. 16, 1-4):

> *Quis numerare queat felicis praemia, Galli,*
> *militiae? nam si subeuntur prospera castra * * **
> *me pavidum excipiat tironem porta secundo*
> *sidere.*

Nel comunicare questa intenzione all'interlocutore Gallo, però, Giovenale non è attratto dalla 'bella vita militar' da pontiano-mozartiana e neppure dalla *militia potior* della prima opera dell'Orazio satirico[3]: Giovenale non va in cerca di avventure, ma di molto più concreti *commoda* di natura propriamente giuridica[4]. Ed ecco perciò che quanto ci rimane di questa satira diventa un piccolo coacervo di notizie sul diritto militare, a volte addirittura inedite e sempre piuttosto precise, anche se ovviamente presentate in una veste poetico-ironica propria del genere satirico. Infatti – è bene anticiparlo – l'intento di Giovenale (per quanto condotto con «un tono vagamente didascalico»[5]) è polemico: lungi dall'esaltare l'istituzione del diritto militare, vuole denunciare i privilegi concessi ai soldati dalla legge che si tramutano inevitabilmente in abusi a scapito dei civili. Vediamo il primo (16, 8-9):

> *ne te pulsare togatus*
> *audeat*, *immo, etsi pulsetur, dissimulet*

I militari non solo non sono mai oggetto di offesa da parte dei non militari, ma godono di sostanziale immunità nei loro confronti: un civile, anche se biecamente malmenato (Giovenale ai vv. 10-11 indugia a descrivere i tragicomici effetti di una rissa: gli *excussos dentes* e la *nigram in facie tumidis liuoribus offam*)[6], farà finta di niente e non si sognerà di

---

[2] Non c'è motivo di credere che Giovenale si riferisca ai soli pretoriani (come sembravano suggerire gli antichi scoliasti, già con molte oscillazioni: cfr. *schol. vet. ad Iuv. 16,16 castra intra urbem erant militum quae Tiberius fecit*); una riprova *ex silentio* può venire dal fatto che non ci sia menzione della satira nel recente S. Bingham, *The Praetorian Guard. A Historty of Rome's Elite Special Forces*, I.B. Tauris, London-New York 2013.

[3] L. Da Ponte, *Così fan tutte*, atto I sc. 5; Hor. *serm.* 1,1,7.

[4] L'arruolamento era infatti considerato un mezzo per sfuggire alla giustizia: v. *Dig.* 49,16,4 e, di contro, i tentativi dell'imperatore Pescennio Nigro per limitare il fenomeno (*Hist. Aug. Pesc.* 3,6) e infatti *Dig.* 49,16,16, pr. punisce tale espediente, annullando l'arruolamento del civile accusato di un reato che *statim sacramento solvendum est* (su cui v. I. Ruggiero, De poenis militum. *Su alcuni regolamenti militari romani*, in F. Botta - L. Loschiavo (a c. di), Civitas, Iura, Arma. *Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (sec. 3.-8.): atti del Seminario internazionale, Cagliari, 5-6 ottobre 2012*, Grifo, Lecce 2015, pp.266-268).

[5] A. Marongiu, *Giovenale e il diritto*, «SDHI» 43 (1977), p. 182; v. anche I. Fargnoli, Mille taedia, mille morae. *Zur Dauer des Prozesses in Juvenals Satire*, in M. Armgardt, F. Klinck, I. Reichard (hrsg.), *Liber amicorum Christoph Krampe zum 70. Geburtstag*, Duncker & Humblot, Berlin 2013, p. 106 «Juvenal kein Jurist war [...] Es gibt aber mehrere begründete Hinweise darauf, dass Juvenal das Recht gut kannte».

[6] In questa prima distorsione satirica (v. M.E. Clark, *Juvenal,* satire *16. Fragmentary justice,* «ICS» 13 [1988], p. 115) Giovenale riprende il luogo comune della prepotenza del soldato manesco da lui già ben illustrata in 3,297-301 (cfr. D.H.J. Larmour, *The Arena of Satire. Juvenal's Search for Rome*, Univ. of Oklahoma Press, Norman 2016, p. 201) e v. anche Petr. 82,2-4 e Apul. *met.* 9,39-42; le prepotenze dei soldati, anche su larga

accusare un soldato perché un eventuale processo avverrà davanti a un tribunale militare e in contesto militare. Ecco la scena (ovviamente caricata) del processo (vv. 13-17):

> *Bardaicus iudex datur haec punire volenti*
> *calceus et grandes magna ad subsellia surae*
> *legibus antiquis castrorum et more Camilli*
> *servato, miles ne vallum litiget extra*
> *et procul a signis.*

Il giudice è un graduato, identificato dal *Bardaicus calceus*, letteralmente uno "stivale dalmata", la prima di molte sineddoche che indica probabilmente l'*evocatus* chiamato a presiedere il processo[7]; altri attori sono le *grandes surae*, ossia i muscolosi polpacci della giuria e il *vallum*, che per antica consuetudine (la *lex* si somma al *mos*) rappresenta l'esclusivo tribunale in cui possono essere giudicati i *milites*. La figura del *iudex* graduato è un inedito giovenaliano, mentre il processo *in castris*, attestato notoriamente da *Dig.* 22,5,3 (un provvedimento adrianeo[8]), è qui fatto risalire a un costume ancestrale, anche se non è da escludere che Furio Camillo sia stato chiamato in causa come metonimia di *dux antiquissimus*[9].

La scenetta prosegue e si colora dell'ingenua speranza del civile circa la *iustitia militum* (*'iustissima centurionum / cognitio est; igitur de milite nec mihi derit / ultio, si iustae defertur causa querellae'* [vv. 17-19]), subito delusa (20-22)[10]: la *cohors* è *inimica* al *togatus* e quelli che sono stati efficacemente definiti *milites gloriosi* «scesi dalla scena per entrare nella realtà della storia»[11] sono pronti a intimidirlo – all'unanimità (*tota ... omnes*) – con violenze ancora peggiori se insisterà nel suo vano tentativo di ottenere giustizia (*vindicta ... gravior quam iniuria*).

Il poeta affronta poi il secondo dei *praemia ... atque ... emolumenta* (v. 35): una sorta di processo veloce (si potrebbe dire con rito abbreviato). Giovenale lo fa precedere da un altro vivace quanto impietoso quadretto in cui immagina il povero civile alle prese con questioni giuridiche[12] quali una contesa per questioni di proprietà (vv. 36-37 *convallem ruris aviti/ improbus aut campum mihi si uicinus ademit*) o per debiti (v. 40 *debitor aut sumptos pergit non reddere nummos*), ma soprattutto alle prese con la lentezza della giustizia (vv. 42-44; 47):

---

scala, sono attestante fin dalla prima età imperiale: v. L. de Blois, *The Military Factor in the Onset of Crises in the Roman Empire in the Third Century AD*, in L. de Blois & E. Lo Cascio (eds.), *The Impact of the Roman Army (200 BC – AD 476). Economic, social, Political and Cultural Aspects*, Brill, Leiden-Boston 2007, pp. 498-500.

[7] Identificare una persona con il vestiario (v. 24-25 *caligas ... clavorum ...*; 48 *arma ... balteus*) o con una parte del corpo (v. 14 *surae* ... 24 *crura*) appartiene alla tecnica di straniamento satirica (v. E. Courtney, *A Commentary on the Satires of Juvenal*, Athlone Press, London 1980, p. 616) e nella satira 16 ribadisce l'appartenenza alla categoria: queste comparse sono più soldati che uomini.

[8] Il provvedimento sarebbe stato ridimensionato in età teodosiana-onoriana: *Cod. Theod.* 1,46,2; v. anche *Dig.* 49,16,13: il primo dei *militum privilegia* è *proprios habent iudices*.

[9] È pressoché impossibile stabilire se sia stato veramente Camillo a istituire questa norma per facilitare le procedure in un periodo di emergenza militare (che però non fu certo l'unico della Repubblica medio-alta); J.E.B. Mayor, *Thirteen Satires of Juvenal with a Commentary*, Macmillan & Co., London-Cambridge 1881³, p. 404 suppone che la norma potrebbe essere stata introdotta in seguito alla creazione di un esercito stabile (ma il rif. a Liv. 5,2 non è molto significativo); Marongiu, *Giovenale* cit., p. 182 n. 58 sembra prendere il riferimento alla lettera, ma senza approfondire.

[10] Il motivo della verità non riconosciuta è diatribico: cfr. Theles, fr. 1 rr. 15-16 Fuentez Gonzáles.

[11] M. Durry, *Juvénal et les prétoriens*, «REL» 13 (1935), p. 106.

[12] Fargnoli, Mille taedia cit., p. 107 ha ipotizzato possa trattarsi di processi penali più che civili.

> *expectandus erit qui lites incohet annus*
> *totius populi. sed tum quoque mille ferenda*
> *taedia, mille morae; ...*
> *...lentaque fori pugnamus harena.*

Dal momento che il *populus* deve aspettare il periodo dell'anno idoneo per i processi, è scontato per il civile rimanere invischiato nelle *mille taediae, mille morae* (fortemente enfatizzato da anafora e inarcatura) – a cui contribuiscono i comodi degli avvocati (vv. 45-46 nella parte omessa) – e doversi districare nel procedimento come in una lotta gladiatoria (*lenta ... arena*)[13]; i militari invece, ancora *gloriosi* nella loro uniforme (*arma tegunt, balteus ambit*) possono addirittura scegliersi il giorno (*placitum*) e non vedranno la loro sostanza (*res*) consumata dal protrarsi della *lis* (vv. 48-50).

> *ast illis quos arma tegunt et balteus ambit quod*
> *placitum est ipsis praestatur tempus agendi, nec*
> *res atteritur longo sufflamine litis.*

Il poeta non si risparmia neppure qui alcune esagerazioni – gli impedimenti delle lungaggini processuali sono del resto ben noti alla tradizione e denunciati anche da autori meno polemici[14] – ma è tuttora l'unica fonte ad informarci circa questo trattamento di favore riservato ai soldati (anche se forse non si arrivava a far scegliere loro addirittura il *tempus agendi*), difficile da attribuire a un particolare procedimento o epoca, ma verisimilmente improntato alla necessità di non ostacolare il servizio. L'intento del *commodum* è chiaro, ma la mancanza di ogni altro riferimento rende assai difficoltosi i tentativi di approfondimento sul piano giuridico [15] ; non del tutto chiara è anche la definizione dell'*annus* adibito alle procedure legali (probabilmente il tempo tra gennaio/febbraio fino a ottobre), per cui Giovenale era considerato comunque un'*aucoritas* come dimostra il rimando al v. 42 di Serv. *ad A.* 2,202[16].

E ora un ultimo *commodum*, questo più noto alle fonti[17] (Durry già nel '35 parlava di «bibliografia enorme»[18]): i militari non sono sottoposti alla *patria potestas* per quanto riguarda il loro patrimonio e possono perciò disporre liberamente del *peculium militare* (vv. 51-54):

> *solis praeterea testandi militibus ius*

---

[13] È la polvere del Foro ambiguamente accostata a quella dell'anfiteatro, forse un'eco di Lucil. 1228-1233M (v. Larmour, *The Arena* cit., p. 205).

[14] Plin. *ep.* 1,18,6; 5,9,2; v. anche Suet. *Vesp.* 10.

[15] Courtney, *A Commentary* cit., p. 620 parla di «complex discussions by students of Roman law» che non sono avanzate molto più in là dei tempi di Mommsen; ha molti dubbi circa la possibilità di meglio definire questa «grande facilità e sveltezza di giudizi» anche Marongiu, *Giovenale* cit., p. 185.

[16] UNO ORDINE *uno reatu. et est de antiqua tractum scientia, quia in ordinem dicebantur causae propter multitudinem et tumultum festinantium, cum erat annus litium. Iuvenalis 'expectandus ...'*; la citazione è una prova della fortuna del satirico e dell'autenticità della satira (v. *infra*), ma forse Servio non è del tutto cosciente del significato tecnico dell'espressione giovenaliana (v. O. Monno, Iuvenalis docet. *Le citazioni di Giovenale nel commento di Servio*, Edipuglia, Bari 2009, p. 130 e nn.)

[17] V. *Inst.* 2,12 pr. e *Dig.* 29,1 e 49,17 su cui Clark, *Juvenal* cit., p. 120; quest'ultimo riferimento cita Iuv. 16,52-54 come testmonianza.

[18] Durry, *Juvénal* cit., p. 99; citiamo almeno A. Guarino, *Diritto privato romano*, Jovene, Napoli 2001[12], pp. 544-545 per la sua definizione e per gli ampliamenti subiti dal suo oggetto giuridica in età post-classica.

uiuo patre datur. Nam quae sunt parta labore
militiae placuit non esse in corpore census,
omne tenet cuius regimen pater

Nell'enorme – appunto – bibliografia a riguardo cito solo Giuffré che, incerto se far risalire il privilegio al primo principato o già all'età della guerra gallica (con alcuni «spunti» forse addirittura in età sillana, simbolo del favoritismo concesso dal *dux*), lo descrive così: «il *peculium castrense* che [...] permetteva al militare *filius familias* (e, come tale, cioè, sottoposto alla *patria potestas*, non soggetto giuridico affatto per il *ius privatum Romanorum*) di avere a disposizione un piccolo patrimonio costituito essenzialmente dai cespiti a lui concessi dal *pater* in vista della partenza per il campo e dai beni acquistati durante il servizio militare, con il soldo e la partecipazione al bottino. Tanta era la diversità del trattamento del *miles*»[19].

Questa prerogativa costituiva un caso di libertà talmente eccezionale all'interno del regime patriarcale antico dove *omne tenet ... regimen pater* [20] che Giovenale la marca (comicamente) con una figura paradossale: un padre, *quamvis tremulus*, *captator* dell'eredità del figlio soldato (vv. 54-56)[21]:

ergo Coranum
signorum comitem castrorumque aera merentem
quamvis iam tremulus captat pater.

Dal v. 56 e seguenti la satira continua (ma si dovrebbe dire continuava, data la mutilazione) con un altro *favor*[22] questa volta legato direttamente al *dux ipse* che concede a ciascun – *felicissimus* – *miles* varie forme di decorazioni (v. 60 *ut laeti phaleris omnes et torquibus, omnes*) sulle quali – ennesima metonimia – termina quanto la tradizione ci ha lasciato della satira. Il testo è perciò tronco, ma questa conclusione estemporanea è significativa perché fatalmente si chiude, quasi in *Ringkomposition*, sulla *felicitas militis*[23] e, soprattutto, sul suo artefice, inequivocabilmente identificato nell'imperatore.

Ora, per quanto la precisione «didascalica» di questo testo possa forse giustificare il valore giuridico della satira, l'obiettivo di Giovenale non è l'illustrazione, ma la critica e la denuncia ai favoritismi di cui godono i militari nei confronti (e a scapito) dei civili e questa denuncia giuridica della satira è perciò stata interpretata da Edward Courtney come prova della «alienation of the *togati/pagani* from the army», un'alienazione – sulla base del *ius* –

---

[19] V. Giuffrè, *Il diritto militare dei Romani*, Pàtron, Bologna 1983², p. 11.

[20] Il cosiddetto 'peculio castrense' è «un fatto che giustamente gli storici del diritto hanno considerato e considerano come una singolare alterazione delle 'norme generali e tradizionali del diritto romano'»; sulla questione v. anche lo studio di V.M. Minale, *Su D. 36.1.17.6: Volusio Meciano (attraverso Ulpiano) sull'applicazione del Sc. Trebellianum ai soldati. Spunti di riflessione sul diritto ereditario dei* milites, in questa stessa sede; sull'oppressione della *patrias potestas* si può vedere E. Cantarella, *Come uccidere il padre. Genitori e figli*, Feltrinelli, Milano 2017

[21] V. S.M. Manzella, *Tradizione satirica e memoria letteraria: Luciano lettore di Giovenale*, in A. Stramaglia, S. Grazzini, G. Di Matteo (a c. di), *Giovenale tra storia, poesia e ideologia*, De Gruyter, Berlin-Boston 2016, p. 204; a proposito dei diritti della famiglia agnatizia sull'eredità del *miles* v. V. Giuffrè, *I 'milites' ed il 'commune ius privatorum'*, in de Blois & Lo Cascio (eds.), *The Impact of the Roman Army* cit., pp. 136-138.

[22] Per la dibattuta questione della punteggiatura del v. 56 (e il conseguente riferimento di *favor*) rimando a A. Stramaglia, *Giovenale,* Satire *1, 7, 12, 16. Storia di un poeta*, Pàtron, Bologna 2008, p. 316.

[23] V. Clark, *Juvenal* cit., p. 122.

tra cittadino e soldato facile a interpretarsi come segno di «decline and fall» dell'impero[24]. Queste parole sono di Courtney, ma ovviamente il riferimento che viene spontaneo è a Gibbon. Fu lui infatti uno dei più autorevoli antichisti a interrogarsi (sulla base di dubbi filologici sopiti solo nella seconda metà del Novecento) circa l'attribuzione di questa satira a Giovenale e ad ascriverla all'età per lo meno severiana; in una nota del *Decline and Fall* diceva appunto che la 16° satira poteva essere consultata per avere un'idea «upon the insolence and privileges of the soldiers»[25] ; ancora più interessante è però la nota del proprio diario nella quale Gibbon riconobbe – non per primo, ma in maniera tanto notevole da essere citato da alcuni commentatori ottocenteschi[26] – il valore di questa satira per la storia del diritto e del costume[27]:

Cette satyre est [...] d'un assez grand prix pour l'histoire. On n'a pas trop remarqué jusqu'à quel point les soldats avoient poussé leurs privilèges sous les empereurs. [...] Je ne connois point d'attentat plus hardi à une petite portion de la société, que de se soustraire de la jurisdiction commune , et d'exiger même que ses différens avec les autres citoyens soient decidés par ses propres juges[28].

Gibbon cadde nell'errore di collocazione cronologica perché gli veniva spontaneo relazionare il favore imperiale al luogo comune di Settimio Severo favoreggiatore dei soldati[29] e perciò idoneo per essere scelto come iniziatore del topico contrasto (segno, si è visto, di decadenza) tra civili e militari[30]. Se però l'attribuzione della satira rimase incerta per ancora più di un secolo[31], la datazione al III secolo perse piuttosto velocemente credito tra Otto e Novecento quando la critica delle fonti (letterarie, giuridiche e storiche) si rese conto che il diritto disciplinare e militare si sviluppò «soprattutto in una fitta rete di interventi autoritativi (o autoritari)», specialmente a partire dagli imperatori Traiano ed Adriano[32]. La satira sarebbe perciò stata rivolta proprio contro quest'ultimo[33], i cui *rescripta* avrebbero gradualmente ma profondamente portato la condizione giuridica dei militari a

---

[24] Courtney, *A Commentary* cit., p. 612; sui contrasti tra militari e civili v. A. Rinaudo, *Questioni tra privati e giurisdizione militare nel IV secolo. Prassi abusive e limiti normativi* in questa stessa sede.

[25] E. Gibbon, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, edited with an introduction, notes, appendices and index by J.B. Bury, Methuen & co., London 1897, I, p. 122 (cap. V n. 67).

[26] Cfr. C.F. Heinrich (ed.), *D. Iunii Iuvenalis Saturae cum commentariis*, ap. Adolphum Marcum, Bonnae 1839, p. 517 e per altri v. P. Ercole, *La satira XVI di Giovenale*, «Athenaeum» 8 (1930), p. 350 che definisce gli argomenti dei contemporanei «più validi, ma non più persuasivi» di quelli di Gibbon.

[27] Opinione recentemente condivisa da F. Bellandi, *Cronologia e ideologia politica nelle* Satire, in Stramaglia, Grazzini, Di Matteo, *Giovenale* cit., p. 41 (e v. *infra*).

[28] E. Gibbon, *Extraits Raisonnés de mes Lectures* 17 sept. 1763, in *Miscellaneous Works,* edited by J. B. Holroyd, Strahan-Cadell Jr.- Davies, London 1796 [rist. an. Cambridge University Press, Cambridge 2014], II, p. 116.

[29] v. *Hist. Aug. Sept.* 12,2 *militibus tantum stupendium quantum nemo principum dedit*; Herod. 3,8,5 εὖταχτον μετ' αἰδοῦς πρὸς ἄρχοντας ἐπανέτρεψε e la stereotipa raccomandazione ai figli riportata in Dio C. 77,15,2 "τοὺς στρατιώτας πλουτίζετε, τῶν ἄλλων πάντων κατεφρονεῖτε"; per un'analisi più razionale dell'azione di Severo, v. R.E. Smith, *The Army Reforms of Septimius Severus*, «Historia» 21 (s. 3°) (1972) pp. 492 ss.

[30] Idea che ancora emerge in M. Rostovtzeff, *The social and economic History of the Roman Empire*, Clarendon Press, Oxford 1926, pp. 353 ss.; riguardo all'età severiana, sarebbe più corretto mettere l'accento non tanto sul maggior favore dato ai militari rispetto ai civili, quanto piuttosto alla divisione sempre più marcata di diritti e doveri (v. *infra*).

[31] Ancora Durry, *Juvénal* cit., p. 97 non si pronunciava a proposito.

[32] Giuffrè, *Il diritto* cit., p. 43.

[33] Bellandi, *Cronologia* cit., p. 41 parla di «accordo pressoché generale sulla forte valenza anti-adrianea della satira».

un livello di favore che sarebbe poi rimasto sostanzialmente inalterato fino e oltre il III secolo (è noto *Epit. Caes.* 14,11 *officia ... militiae in eam formam statuit, quae paucis per Constantinum immutatis hodie perseverat*); ciò rende più comprensibile (seppur non giustificabile) l'ipotesi che la satira fosse stata prodotta in contesto tardoantico.

A proposito di tale continuità tra i primi secoli dell'impero, val la pena ricordare che l'alienazione nella società romana dell'elemento militare da quello civile è un fenomeno che incomincia a manifestarsi prepotentemente dalle riforme effettuate da Augusto che fecero dei soldati un corpo estraneo a quello dei comuni cittadini e quando nel III secolo arrivarono al soglio imperiale ufficiali di pura formazione militare, la situazione non cambiò, ma semplicemente si sclerotizzò [34] ; l'età severiana, da parte sua, non vide sostanziali mutamenti nel campo del diritto militare (i cui fondamenti erano stati fondati nel primo secolo e mezzo), ma è vero che conobbe una riorganizzazione e una precisazione a livello formale mai vista in precedenza [35] (soprattutto con Alessandro Severo, il quale ebbe particolare cura nel disciplinare il *peculium castrense*)[36], in ottemperanza alla semplice, ma importante regola per cui il diritto si adegua alle necessità del sistema: irrigiditesi le categorie sociali pre-esistenti, anche la normativa doveva perfezionarsi in questo senso[37].

Oggi la piuttosto misteriosa satira sedicesima si è visti dunque riconosciuti un autore (Giovenale) e un bersaglio polemico (i provvedimenti adrianei) che rendono più precisi i suoi fini, ma non crediamo che questo abbia indebolito il suo interesse di testimonianza (pur divulgativa) storico-giuridica. Al di là del *color* satirico, infatti, è bene ricordare che la condotta militare costituiva un problema disciplinare difficilmente arginabile con il diritto, spesso troppo permissivo e incapace di tenere a freno una categoria che – a detta di un teorico tardoantico dell'arte militare non digiuno di scienza giuridica – doveva piuttosto essere guidata *ad omnem disciplinam artissima severitate*, per lo più con fatiche fisiche (Veg. *epit.* 3, 4, 3-4)[38].

---

[34] Cfr. P. Porena, *La posizione dell'elemento militare nell'impero romano e i 'regni romano-barbarici'*, in Botta - Loschiavo, Civitas, Iura, Arma, cit. pp. 231-236 e 239 «l'esercito continuò a essere percepito come una comunità diversa dalla società civile, con el sue regole e alcuni privilegi» e così P. Eich, *Militarisierung- und Demilitarisierungstendenzen im dritter Jahrhundert n. Chr.*, in de Blois & Lo Cascio (eds.), *The Impact of the Roman Army*, cit., in part. p. 512 «Schon seit der Severerzeit ist das die Entstehen einer Zweiteilung in den Karrieren römischer Funktionsträger in stärker zivil und stärker militärisch geprägte Laufbahnmuster zu beobachten».

[35] Ruggiero, De poenis militum, cit. p. 259 e A. Lattocco, Ratio legis militaris *e* castrensis iurisdictio *in Livio, in Arrio Menendro e nella odierna codicistica*, «Rassegna della giustizia militare» 4 (2017), pp. 2-3.

[36] Cfr. R. Soraci, *L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro*, Muglia, Catania 1974, pp. 186-189 e più in dettaglio H. Fitting, *Das* castrense peculium, Neudruck, Halle 1871 [rist. an. Scientia Verlag, Aalen 1969], pp. 340-387, la legislazione di Alessandro Severo, se da un lato segnò passi avanti nell'evoluzione del diritto militare, si mosse però in senso tradizionalista tentando il restauro di antiche forme di *severitas* (v. p. es. de Blois, *The military Factor*, cit., p. 506).

[37] Cfr. Giuffrè, *I 'milites'*, cit., pp. 144-145, dove si parla anche di «disarmonia» tra il gruppo militare e civile all'interno del 'sistema'.

[38] Giuffrè, *Il diritto* cit., p. 71 «non ha soverchia fiducia nell'efficacia delle prescrizioni giuridiche [...] indotto non tanto da una concezione per dir così non coattiva della disciplina (ché, anzi, egli era un autoritario per eccellenza), bensì verosimilmente dalla constatazione della cattiva prova che il diritto disciplinare/penale dei suoi tempi dava di sé».

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica
Direttore: Giuseppe Giliberti
Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile
Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Rozo Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.
redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**

Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.